

La sfiducia nei confronti del collega non giustifica l'invio in copia conoscenza di corrispondenza alla controparte personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159

La sfiducia nei confronti del collega non giustifica l'invio in copia conoscenza di corrispondenza alla controparte personalmente - Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159

L'avvocato deve astenersi dall'indirizzare la propria corrispondenza direttamente alla controparte, che sappia assistita da un Collega, salvo per intimare messe in mora, evitare prescrizioni o decadenze, ovvero richiedere determinati comportamenti di natura sostanziale, ma in tali casi deve sempre inviare una copia della missiva stessa al Collega per conoscenza (art. 41 ncdf, già art. 27 cdf). (Nel caso di specie, il professionista aveva spedito l'assegno di un proprio cliente al collega avversario e, in copia conoscenza, alla controparte personalmente. In applicazione del principio di cui in massima, il CNF ha ritenuto congrua la sanzione disciplinare dell'avvertimento).

Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 6 novembre 2017, n. 159